



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 201 DEL 21/12/2021

OGGETTO: Assegnazione temporanea in posizione di comando presso questo Ente ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001.

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Vice Sindaco	Sì	
BOVE Roberto	Assessore		Sì
GATTO Biagio	Assessore	Sì	
PINCA Maurizio	Assessore	Sì	
Zuccalà Anna Rita	Assessore	Sì	
Totale		5	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Milena MAGGIO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 234 del 20/12/2021		
SETTORE PROPONENTE 1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione	SERVIZIO	Istruttore Dott.ssa Addolorata MENELEO
OGGETTO	Assegnazione temporanea in posizione di comando presso questo Ente ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Dott.ssa Addolorata MENELEO _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ♦ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 20/12/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Antonio Chiga (FIRMA DIGITALE)	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 20/12/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

SEDUTA DEL 21/12/2021 ORE 13:00 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Milena MAGGIO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Assegnazione temporanea in posizione di comando presso questo Ente ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001.
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Personale Roberto Bove;

Premesso che questa Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 164 del 10.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021-2023 ex art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, prevedendo - tra l'altro - l'assegnazione temporanea, in posizione di comando ex art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, di una unità inquadrata in categoria C1 con il profilo di *istruttore amministrativo-contabile*;

Atteso che con nota pec acquisita al prot. n. 12923 del 24.05.2021 la Sig.ra Monica Maria COPPOLA, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Molfetta, inquadrata nella categoria C, posizione economica C1, con il profilo di istruttore amministrativo-contabile, manifestava il proprio interesse all'assegnazione temporanea presso il Comune di Galatone;

Considerato che con nota prot. n. 13319 del 27.05.2021 questo Ente chiedeva al Comune di Molfetta la disponibilità ad autorizzare l'assegnazione temporanea del dipendente Sig.ra Monica Maria COPPOLA per un periodo di 12 mesi salvo proroga, ritenuto il profilo coerente con gli atti di programmazione e con le esigenze organizzative dell'Ente;

Richiamata la nota prot. 34560/2021 con la quale il Comune di Molfetta ha trasmesso propria disponibilità all'attivazione del comando per un anno non prorogabile, riscontrata favorevolmente con nota prot. 0035283/2021;

Richiamata altresì la la Deliberazione di Giunta Municipale n. 236/2021 con la quale il Comune di Molfetta ha autorizzato l'assegnazione temporanea della dipendente in parola, per la durata di 1 anno non prorogabile, con decorrenza dal 01.01.2022;

Dato atto che, in virtù della D.G.C. n. 142/2021 del Comune di Galatone e della D.G.C. n. 172/2021 del Comune di Molfetta, era già stato autorizzato l'utilizzo parziale presso il nostro Ente (18 ore settimanali) tramite convenzione, in via temporanea e fino al 31.12.2021, della predetta sig.ra Coppola;

Visti:

- l'art 30, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui *“nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti”*;

- l'articolo 30 – comma 2 sexies del precitato Decreto recita *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*;

- l'art.1, commi 413 e 414 della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) che prevedono *“413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2 –sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.*

414. A decorrere dal 1 gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, è adottato tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato”;

Dato atto che il comando è un istituto caratterizzato dalla temporaneità attraverso il quale la prestazione lavorativa è resa non in favore del proprio datore di lavoro ma dell'ente utilizzatore;

Preso atto delle specificazioni espresse dall'Aran nella relazione illustrativa al CCNL del 2002—2005 del comparto Regioni—Autonomie locali, in commento all'art.19 dello stesso CCNL, dalle quali risulta che *“resta confermato che qualora il lavoratore venga assegnato ad altro ente (o azienda o amministrazione) in posizione di comando, il datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni: a) è tenuta a rimborsare alla amministrazione di appartenenza del personale l'onere relativo al trattamento fondamentale, secondo modalità e tempistica opportunamente e preventivamente concordate; b) è tenuta ad erogare direttamente al personale il trattamento economico accessorio, secondo le regole e modalità fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone quindi i relativi oneri”;*

Visto l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale *“In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”;*

Considerato che l'assegnazione temporanea del dipendente stesso presso altro ente del medesimo comparto non modifica il rapporto di immedesimazione organica, né lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'ente destinatario delle prestazioni;

Accertato che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2020, come attestato dal Responsabile del Settore finanziario, tramite acquisizione del relativo parere favorevole sulla presente deliberazione;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- ha approvato il Bilancio di previsione e il Rendiconto di Gestione e trasmesso gli stessi alla BDAP nei termini previsti;

Tenuto conto altresì che questo ente:

- è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 68/1999;
- ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019-2021, giusta deliberazione di G.C. n. 37 del 12 febbraio 2019;

Visti il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla presente proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000;

con votazione favorevole unanime, resa in modo palese,

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

1. Di prendere atto della D.G.C. n. 236/2021 del Comune di Molfetta con la quale è stata autorizzata l'assegnazione temporanea in posizione di comando presso questo Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, della Sig.ra Monica Maria COPPOLA, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Molfetta, inquadrata nella categoria C, posizione economica C1, con il profilo professionale di istruttore

amministrativo-contabile, per la durata di 1 anno, con decorrenza dal 01/01/2022, non prorogabile.

2. Di precisare che:

- il dipendente interessato conserva il trattamento economico fondamentale in godimento presso il Comune di Molfetta, mentre ha diritto alla corresponsione del salario accessorio che gli verrà eventualmente riconosciuto dal Comune di Galatone, secondo le regole e le modalità previste dalla propria Contrattazione Decentrata Integrativa;
- in base alla normativa vigente, il trattamento economico del dipendente comandato continuerà ad essere corrisposto dall'Ente di appartenenza, salvo rimborso da parte di questo Comune secondo i tempi e le modalità che saranno concordate tra le due amministrazioni.

3. Di approvare il relativo Schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Molfetta e disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, disponibile in atti.

4. Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali alla formale sottoscrizione dello schema approvato con il presente atto in nome e per conto dell'Ente e demandare allo stesso e al Responsabile del Settore Economico - Finanziario ogni conseguente adempimento.

5. Di comunicare l'adozione del presente atto al Comune di Molfetta per i successivi adempimenti di competenza.

6. Di comunicare, altresì, la presente deliberazione, in elenco, ai sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 125 del T.U.E.L.

Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.